

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 ottobre 2017, n. 1198.

Atto di programmazione anno 2017 ai sensi dell'art. 357 della legge regionale 11/2015 e ss.mm.ii. "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali". Disposizioni per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2017, art. 20 L. 328/2000 - e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Atto di programmazione anno 2017 ai sensi dell'art. 357 della legge regionale 11/2015 e ss.mm.ii. "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali". Disposizioni per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2017, art. 20 L. 328/2000 - e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale."** e la conseguente proposta dell'assessore Luca Barberini

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 e ss.mm.ii. *"Testo unico in materia di sanità e servizi sociali"*;

Richiamato l'art. 357 *"Fondo sociale regionale"* della sopra citata legge regionale n. 11/2015 ss.mm.ii.;

Visto il Nuovo Piano sociale regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa del 7 marzo 2017;

Vista la l'art. 20 della legge 238/2000 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;

Vista la legge 15 marzo 2017, n. 33 *"Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali"*;

Visto lo schema di decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle finanze relativo il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2016, ai sensi dell'art. 20 della legge 238/2000 che ha ricevuto parere positivo da parte della Conferenza unificata il 21 settembre 2017 e attualmente in attesa di sottoscrizione da parte dei competenti Ministeri;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di approvare, così come indicato nell'Allegato 1) che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale :

a) il riparto delle risorse del Fondo sociale regionale anno 2017 (art. 357 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11);

b) una simulazione di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali - FNPS - anno 2017 (art. 20 della legge 328/2000) e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale restando inteso, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, l'assegnazione alle zone sociali delle medesime rimane subordinata alla attribuzione alla Regione di dette risorse a seguito del completamento dell'iter del decreto interministeriale con firma del medesimo da parte di tutti i ministeri competenti ovvero il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell'Economia e delle finanze;

2) di approvare le modalità e i criteri di riparto ai Comuni capofila di Zona sociale delle risorse dei Fondi di cui al punto precedente ad essi destinate, così come definiti nel documento istruttorio, qui integralmente richiamato, tenuto conto che i suddetti criteri, in attuazione della normativa in vigore, fanno riferimento a parametri demografico-sociali;

3) di dare atto che le risorse del Fondo sociale regionale di cui ai punti precedenti sono iscritte al bilancio regionale anno 2017, ai seguenti capitoli:

— 02884 - U.P.B. 13.1.005 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1205 Interventi per le famiglie - Trasferimenti 1.04 correnti - U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali per l'ammontare di € 250.000,00;

— R2884 - U.P.B. 13.1.005 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1207 Programmazione e Governo della Rete dei Servizi socio sanitari e Sociali - Trasferimenti 1.04 correnti - U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali, per l'ammontare di € 1.150.000,00;

— K2884 U.P.B. 13.1.005 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Trasferimenti 1.04 correnti - U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali, per l'ammontare di € 450.000,00;

— 02899 U.P.B. 13.1.014 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale - Trasferimenti 1.04 correnti - U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali, per l'ammontare di € 400.000,00;

— B2899 U.P.B. 13.1.014 Macroaggregato Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma 1203 Interventi per gli anziani - Trasferimenti 1.04 correnti -U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali, per l'ammontare di € 250.000,00;

4) di destinare per le finalità di cui agli artt. 343 e 357 della L.R. 11/2015 la quota del 3% delle risorse della parte del Fondo sociale regionale (art. 357, comma 1, lett. a della L.R. 11/2015) da ripartire in base a criteri/parametri demografici, tra i Comuni/Zone sociali che avanzano richiesta, corredata da dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;

5) di dare atto che le verifiche ed i controlli ai sensi del comma 4 dell'art. 343 del T.U. legge regionale 11/2015 potranno essere effettuati attraverso l'"Osservatorio regionale dei contratti pubblici" o altri strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale;

6) di precisare che le risorse di cui al presente atto sono destinate alla gestione associata dei servizi e degli interventi sociali e comunque, in via prioritaria, alla costruzione di livelli essenziali e uniformi di assistenza sociale, così come definiti nel piano sociale regionale vigente (art. 357, co 2, L.R. n. 11/2015);

7) di approvare la Tabella 1 dello schema del decreto richiamato al punto precedente (All. 2 al presente atto e parte integrante e sostanziale del medesimo), nella quale si riportano le risorse del *Fondo nazionale politiche sociali* - anno 2017 e del *Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale* in base alle area di intervento, secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio, come previsto dall'art. 2, comma 3 e nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 3, comma 2 del citato schema di decreto;

8) di prevedere che il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse interessate dal presente atto dovranno avvenire, ai sensi dell'art. 268, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 11/2015 e nel rispetto di quanto imposto dal DM di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, a cura dei Comuni capofila di Zona Sociale entro il 30 giugno 2017, utilizzando apposita modulistica che sarà fornita dal Servizio competente;

9) di trasmettere il presente atto alla Direzione generale per l'inclusione sociale e politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato schema di decreto ministeriale di riparto delle risorse anno 2017 e da nota del predetto Ministero (protocollo m_lps.41.registro ufficiale.uscita.0007525.27-09-2017) comprensivo dell'allegato del 1 di detto decreto, ai fini della erogazione delle medesime risorse assegnate alla Regione;

10) di rinviare a successivi atti dirigenziali, dei Servizi competenti della Direzione Salute welfare. Organizzazione e risorse umane, l'impegno e la liquidazione delle somme ripartite;

11) di pubblicare il presente atto, comprensivo degli allegati, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

12) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Barberini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Atto di programmazione anno 2017 ai sensi dell'art. 357 della legge regionale 11/2015 e ss.mm. ii. "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali". Disposizioni per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2017, art. 20 L. 328/2000 - e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Il Fondo Sociale Regionale (FSR) costituisce, a norma dell'art. 357 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11 ss.mm.ii. "*Testo unico in materia di sanità e servizi sociali*", una delle tre fonti che finanziano il sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali. Le altre due ordinarie fonti di finanziamento richiamate dal citato articolo sono le risorse dei Comuni e quelle del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), ex art. 20 della legge 328/2000.

Con il presente atto si procede unitariamente alla programmazione ed al riparto del FSR, finanziato dalla legge regionale di bilancio 2017 e dal FNPS anno 2017, fornendo indirizzi e orientamenti in coerenza agli obiettivi di sistema assunti con il Nuovo Piano Sociale regionale approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa umbra n. 156 del 7 marzo 2017, con la programmazione del POR FSE 2014-2020 e, in particolare con i relativi interventi a valere sull'ASSE II *Inclusione sociale e lotta alla povertà*, nonché nel rispetto, da un lato, dei criteri e indicatori già previsti dalla stessa L.R. n. 11/2015 ss.mm.ii., dei vincoli stabiliti dallo schema di decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle finanze, relativo al riparto del FNPS per l'anno 2017.

1) RISORSE

Quanto al Fondo Sociale Regionale (FSR), che per l'anno 2017 la legge regionale di bilancio ha finanziato per un importo complessivo di € 3.768.000,00, l'art. 357 della L.R. 11/2015, stabilisce che le risorse afferenti a tale Fondo vengano ripartite con atto di programmazione della Giunta regionale ogni anno, secondo i seguenti criteri:

a) per una parte del Fondo stanziato dalla legge regionale di bilancio, che per l'anno 2017 ammonta ad € 2.400.000,00, il riparto avviene in proporzione alla popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale con proprio atto. La legge regionale di bilancio 2017, inoltre, ha stanziato a valere sul Fondo sociale regionale, ulteriori € 1.000.000,00, che, tuttavia, sono vincolati per il Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (PRINA), ai sensi del Capo V del citato TU;

b) rispetto alla somma di cui sopra va tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo 357 della L.R. 11/2015. Quest'ultimo prevede che una percentuale di dette risorse, compresa tra il 3% e il 10%, è riservata per le finalità previste dall'art. 343 del citato TU e, precisamente, quella di incentivare la stipulazione di convenzioni, da parte dei Comuni, anche in forma associata, con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", per la fornitura di beni e di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi. Pertanto, con il presente atto di riparto, si riserva la quota percentuale del 3% delle risorse in questione, corrispondente a € 72.000,00 alle finalità suddette, definendo le procedure, i termini e le modalità per la erogazione delle risorse alle zone sociali, nonché le tipologie e le procedure di verifica e di controllo;

c) ulteriore parte del Fondo, che per l'anno 2017 ammonta ad € 368.000,00, viene destinata dalla Giunta regionale all'attività di programmazione sociale della Regione e all'esercizio delle funzioni di cui alla legge 328/2000, art. 8, comma 3, lettere c), d), e), f), m).

Per quanto attiene al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), istituito dall'art. 20 della legge 328/2000, il presente atto prende a riferimento il riparto delle risorse relative all'anno 2017 contenuto nello schema di decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Economia e delle finanze il quale, ad oggi, ha acquisito l'intesa nel corso della Conferenza unificata del 21 settembre 2017 dopo aver ottenuto il preventivo assenso del Ministero dell'Economia e delle finanze e non ancora sottoscritto dai competenti Ministeri.

Le risorse per l'annualità 2017 destinate alle Regioni per le finalità di cui all'art. 20, comma 8, della legge n. 328/2000, nonché finalizzate a permettere una adeguata implementazione del reddito di Inclusione (Re.I.) e a garantirne la tempestiva operatività mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, a livello nazionale sono complessivamente pari a € 276.963.236,94 che, per la Regione Umbria, corrispondono a complessivi € 4.625.286,06 come riportato nella seguente tabella:

Regione	Quota % regionali	Risorse complessivamente destinate alle Regioni (art. 2 co.2 DM)	di cui a valere sui seguenti Fondi	
			FNPS	Fondo Povertà
Umbria	1,67	4.625.286,06	1.084.886,06	3.540.400,00

Si ritiene opportuno richiamare quanto contenuto nel citato schema di decreto, in particolare sull'art. 2, laddove, dopo aver previsto l'ammontare complessivo delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'annualità 2017 da destinare a tutte le Regioni (pari a complessive € 64.963.236,94), si dispone che "le risorse per l'annualità 2017 destinate alle Regioni per le finalità di cui all'art. 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, nonché finalizzate a permettere una adeguata implementazione del Reddito di Inclusione (Re.I.) e a garantirne la tempestiva operatività mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale", sono complessivamente pari ad € 276.963.236,94, di cui € 212.000.000,00 sono risorse a valere sul D.Lgs. attuativo della legge 15 marzo 2017, n. 33 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali", specificando che per la Regione Umbria equivalgono ad € 4.625.286,06 di cui € 3.540.400,00 vincolate per le suddette finalità.

Tenuto conto di ciò, con il presente atto, si procede ad una simulazione di riparto anche delle risorse del FNPS previste nel citato schema di decreto subordinando, tuttavia, la effettiva assegnazione di tali risorse alle Zone sociali, al completamento dell'iter di firma del decreto interministeriale da parte di tutti i Ministeri competenti.

L'ammontare complessivo di risorse cui fa riferimento il presente atto è, pertanto, pari ad € 7.393.286,06. Va precisato, che, come per l'anno 2016, in aggiunta all'importo oggetto del presente riparto, assumono rilievo anche le risorse da trasferire alle Zone sociali per gli interventi di cui al Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (PRINA), ai sensi del Capo V del citato TU, a cui seguirà successivo atto, per un ammontare di € 2.000.000,00, di cui € 1.000.000,00 sono prelevati, in quanto vincolati in sede di legge regionale di approvazione del bilancio dal Fondo sociale regionale.

2) IL QUADRO ISTITUZIONALE/ORGANIZZATIVO

Il quadro istituzionale-organizzativo che fa da sfondo al presente atto di riparto delle risorse è quello disegnato dalla legge regionale 11/2015 ss.mm.ii. che riconosce quale livello ottimale per la gestione dei servizi sociali le Zone sociali costituite prevalentemente attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 30, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La convenzione per la gestione associata, richiamata all'art. 265 del TU 11/2015, diventa, pertanto, lo strumento attraverso il quale i Comuni conferiscono la delega per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali alla Zona sociale ed individuano il Comune capofila della Zona quale ente delegato all'esercizio delle attività indicate nella medesima convenzione, che senza acquisirne la titolarità agisce per conto dei Comuni della Zona secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni. In forza di ciò il Comune capofila pone in essere atti a rilevanza esterna, in nome e per conto dei Comuni della Zona sociale.

Nel corso del 2017, anche come passaggio necessario e propedeutico dell'attuazione degli interventi previsti nel POR-FSE Umbria 2014-2020 Asse II 2 "Inclusione Sociale e lotta alla povertà", 11 Zone sociali su 12 hanno rinnovato o integrato le convenzioni per la gestione associata delle funzioni in materia sociale esistenti. Inoltre, sempre nel corrente anno, con riferimento all'ambito territoriale della Zona sociale n. 5, è stata costituita l'Unione dei comuni (art. 32 d.lgs 267/2000) denominata "Unione dei Comuni del Trasimeno", tra i Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegara, e Tuoro sul Trasimeno. Lo statuto dell'unione dei Comuni del Trasimeno prevede il conferimento all'Unione delle funzioni e dei servizi, anche sociali, da regolare con apposita convenzione, che è stata sottoscritta dai Comuni aderenti all'unione in data 6 aprile 2017 con effettivo

passaggio delle funzioni a partire dal 1° luglio 2017.

Con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 156 del 7 marzo 2017 è stato approvato il Nuovo Piano sociale regionale che ha ridisegnato la *governance* sociale spingendo verso la integrazione con la programmazione dei fondi europei ed in particolare con gli interventi previsti nell'Asse 2 "Inclusione sociale e lotta alla povertà" del POR-FSE Umbria 2014-2020.

Il protagonismo attivo delle autonomie locali diviene, pertanto, elemento costitutivo della nuova programmazione dei fondi europei, nell'ambito di quanto già definito con la D.G.R. 1633/2015 che nell'approvare le Linee di indirizzo sulla programmazione della predetta Asse prevede due grandi schemi logici di programmazione:

— le azioni a regia centrale, attuate direttamente dalla Regione o dalla stessa poste in capo, in prevalenza attraverso l'istituto della concessione amministrativa ex L. 241/90 art. 12, anche a soggetti privati individuati attraverso procedure di evidenza pubblica e configurati, ai sensi dei regolamenti, quali beneficiari finali;

— le azioni strutturate su scala territoriale (Zone sociali) il cui riferimento giuridico è l'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, in quanto contesto di chiara disciplina di funzioni, compiti e responsabilità fra le parti, dalla programmazione all'attuazione.

Per quanto concerne l'individuazione degli interventi previsti nell'Asse 2, così come indicate dal DIA, da attuare su scala territoriale, si è tenuto conto, in primo luogo, del fatto che l'intervento che si viene sostenuto, per espressa disposizione di legge, è in capo ai Comuni. Inoltre, tale scelta è stata operata in ragione del perseguimento di due obiettivi: da un lato l'innovazione progressiva dei modelli programmatori ed erogatori sul territorio, posta anch'essa in capo alle relative istituzioni locali, dall'altro, l'innovazione strutturale dei modelli di intervento in modo da garantire omogeneità sul territorio regionale. Tali obiettivi trovano fondamento giuridico nell'art. 265 della L.R. 11/2015 ss.mm.ii. che, al comma 1, prevede il conferimento al Comune della titolarità delle funzioni in materia di politiche sociali nonché lo svolgimento da parte dello stesso delle attività di cui all'art. 6 della L. 328/2000. Il comma 2 del richiamato art. 265, L.R. 11/2015, prevede, inoltre, che i Comuni esercitino le funzioni in materia di politiche sociali nella forma della gestione associata, tramite le 12 Zone sociali (art. 268 bis della L.R. 11/2015), attraverso il ricorso agli istituti giuridici previsti dal D.Lgs. 267/2000.

Con D.G.R. 180 del 27 febbraio 2017 la Giunta regionale, partendo dai suddetti presupposti, ha indicato le tipologie di intervento sotto elencate, da attuare su scala territoriale previa stipulazione dell'Accordo di collaborazione, ex art. 15 della L. 241/1990, tra la Regione e i Comuni capofila di Zona sociale, il cui importo complessivo è pari ad € 22.536.500,00:

- 1) Mediazione familiare;
- 2) Servizio di assistenza domiciliare ai minori;
- 3) Tutela dei minori;
- 4) Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità;
- 5) Adulti disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio);
- 6) Giovani disabili (SAL: tirocini extracurricolari, borse, tutoraggio);
- 7) Potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente);
- 8) Non Autosufficienza (progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e riduzione della residenzialità).

In merito a ciò sono stati già stati approvati e sottoscritti 11 accordi di collaborazione su 12.

Per quanto riguarda le azioni a regia centrale, la Regione Umbria attraverso l'istituto della concessione amministrativa ex l. 241/90 art. 12, per il tramite di procedure di evidenza pubblica ha individuato soggetti del terzo settore per porre in atto le attività di seguito indicate:

1. SIApiù Adulti vulnerabili;
2. Esecuzione penale esterna;
3. Esecuzione penale intramuraria;
4. Mediazione penale;
5. Invecchiamento attivo;
6. Innovazione sociale.

3) RIPARTO DELLE RISORSE

Vincoli

Sotto l'aspetto formale la presente ripartizione di risorse conferma la consolidata articolazione per macro-aree di intervento.

È, inoltre, assicurata la conformità ai vincoli di programmazione di cui all'art. 3, rubricato "Programmazione regionale e monitoraggio", del citato schema di decreto ministeriale, laddove, in particolare, si prevede che "nelle more della costituzione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale e dell'adozione del Piano sociale nazionale, nonché del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, le Regioni programmano per l'annualità 2017 gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'Allegato 1" del medesimo decreto. Per l'anno 2017, la programmazione riferita ai macro-livelli n. 1 "Servizi per l'accesso e la presa in carico" e n. 5 "Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito", tiene conto dell'avvio del Re.I. Al rafforzamento dei servizi per l'accesso, valutazione e presa in carico dei beneficiari del ReI, degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà è, comunque, assicurata priorità di utilizzo delle risorse complessivamente destinate alle Regioni al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva operatività.

La suddetta programmazione, sulla base della Tabella, allegati 1) allo schema di decreto di riparto, deve essere comunicata al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione (art. 3, comma 3 dello schema di decreto sopra citato). Detta trasmissione è stata, inoltre, richiesta con nota del suddetto Ministero in data 27 settembre 2017 (protocollo m_lps.41.registro ufficiale. uscita.0007525.27-09-2017).

L'impostazione per 'macro livelli' e 'obiettivi di servizio', diventa vincolante anche ai fini dell'acquisizione dei dati per il monitoraggio delle attività e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse (art. 3, comma 4 dello schema del decreto sopra citato) trasferite alle Zone sociali.

Criteria

Per ogni macro-area, nel rispetto dell'art. 357 della L.R. n. 11/2015 ss.mm.ii., viene preso a riferimento il dato della popolazione residente (ultimo dato ISTAT disponibile), ponderato dai due seguenti parametri:

a) *demografico* (rilevazione della popolazione residente, ponderata dal numero delle famiglie residenti, tenuto conto della centralità attribuita alla famiglia ed ai soggetti che la compongono nell'ottica dell'interdipendenza dei problemi dei singoli con i micro contesti di riferimento);

b) *sociale*, connesso ai caratteri della popolazione target delle aree di intervento destinatarie delle politiche sociali. Le caratteristiche sociali costituiscono, infatti, un importante indicatore di bisogni ed esigenze differenziati, ai quali fare riferimento nella definizione degli interventi sociali.

Di seguito si descrive la proposta di riparto delle risorse, elaborata congiuntamente dal Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio sanitaria e dal Servizio Programmazione nell'area dell'inclusione sociale, economia sociale e terzo settore della Direzione Salute welfare. Organizzazione e risorse umane, come riportata nella tabella Allegato 1) al presente atto e parte integrante e sostanziale del medesimo.

4) MACROAREE

Area minori

Le risorse sono destinate alle finalità definite con le Linee di indirizzo regionali per l'area dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari, approvate con D.G.R. n. 405 dell'8 marzo 2010, tenendo, comunque, conto degli interventi programmati, definiti ed avviati nell'ambito dell'attuazione del POR FSE 2014/2020 ASSE II al fine di armonizzare il sistema e per una più estesa ed efficace risposta ai bisogni rilevati. In particolar modo, in una ottica di prevenzione e tutela dei minori, si richiama una specifica attenzione a quegli interventi volti:

- a promuovere il benessere dei minori ed a favorire opportunità educative di socializzazione e partecipazione dei ragazzi alla vita delle comunità;
- a prevenire e contrastare i fattori di disagio dei bambini e degli adolescenti;
- alla tutela e protezione dei minori;
- al sostegno alle responsabilità degli adulti, sia in famiglia, attraverso il sostegno alle competenze e alle capacità genitoriali, che nel territorio ed in particolare nelle realtà associative, educative, sportive, culturali, ambientali;
- alla valorizzazione delle relazioni intergenerazionali e tra coetanei.

Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa area sono le seguenti:

<i>risorse</i>	€ 1.021.386,06 di cui
	- Fnps € 584,886,06 - Fondo sociale regionale € 436.500,00
<i>criterio di ripartizione</i>	- 50% criterio demografico di cui: a) 40% popolazione residente sulla base degli ultimi dati ISTAT, b) 10% numero delle famiglie sulla base degli ultimi dati ISTAT, - 50% criterio sociale di cui: a) 25% popolazione minorile [0 e 4] anni secondo gli ultimi dati ISTAT, b) 25% alla popolazione minorile [0 e 18] anni secondo gli ultimi dati ISTAT.

Area persone anziane

Le risorse sono destinate agli interventi, azioni e servizi socio assistenziali per gli anziani soli o in coppia, anziani senza reti di sostegno o con reti sociali deboli, anziani senza casa, anziani con insufficiente livello di reddito, in attuazione della linea guida regionale per la pianificazione sociale di territorio nell'area anziani approvata con D.G.R. n. 1776 del 15 dicembre 2008.

Agli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti sono destinate le risorse del Fondo per la non autosufficienza di cui al Capo V della L.R. 11/2015 (si rinvia, pertanto, alla programmazione del Piano per la non

autosufficienza - PRINA).

Parte delle risorse destinate all'area Anziani dovranno essere vincolate al sostegno di attività e interventi dei Centri sociali e delle Università della terza età, comunque denominate, in misura proporzionale agli importi erogati negli anni precedenti, tenuto conto dei trasferimenti relativi alla suddetta macro area.

Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa area sono le seguenti:

<i>risorse</i>	€ 395.500,00 di cui
	<ul style="list-style-type: none"> - Fnps € 250.000,00 - Fondo sociale regionale € 145.500,00
<i>criterio di ripartizione</i>	<ul style="list-style-type: none"> - 50% criterio demografico di cui: <ul style="list-style-type: none"> a) 40% popolazione residente, sulla base degli ultimi dati ISTAT, b) 10% numero delle famiglie, sulla base degli ultimi dati ISTAT, - 50% criterio sociale di cui: <ul style="list-style-type: none"> a) 25% popolazione entro la fascia di età 65 anni e oltre, secondo gli ultimi dati ISTAT, b) 25% popolazione entro la fascia di età 80 anni e oltre, secondo gli ultimi dati ISTAT.

Area persone con disabilità/non autosufficienza

Relativamente a questa area è necessario ripercorrere la evoluzione programmatica che si è sviluppata nell'ultimo triennio, che ha trovato la sua sintesi e il suo sviluppo e conseguente attuazione nel Nuovo Piano sociale regionale. In particolare, va premesso che le politiche regionali per l'inclusione sociale delle persone con disabilità devono prevedere un modello organizzativo intersettoriale e una offerta di servizi diversificata, ancorata ai luoghi e ai tempi di vita, aperta a tutta la comunità locale a partire dai quattro pilastri fondamentali della salute, della formazione, del lavoro e della cittadinanza attiva. Entro questo quadro programmatico sono previsti interventi a valere su risorse nazionali (si richiamano quelle del Fondo nazionale per la non autosufficienza e quelle che finanziano gli interventi di cui alla L. 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare"), regionali (si richiamano quelle del Fondo regionale per la non autosufficienza di cui agli artt. 321 e 323 della L.R. 11/2015) ed europee a valere sul POR FSE Umbria 2014-2020, ma che vengono definiti con separati atti.

È utile in ogni caso richiamare le azioni che con le risorse sopra dette vengono sostenute e ad innovate già a partire dal corrente anno:

- conversione della domiciliarità verso percorsi laboratoriali abilitativo-cognitivi;
- potenziamento dei progetti di autonomia e d'inserimento lavorativo, anche attraverso la sperimentazione di percorsi di continuità terminato l'iter formativo (promozione di tirocini extracurricolari scuola-lavoro e curricolari);
- potenziamento degli interventi volti all'empowerment delle competenze delle persone, con particolare attenzione ai Servizi di Accompagnamento al Lavoro (SAL)
- costruzione di progetti individualizzati per prestazioni sociali, formative e di incentivazione all'autoimpresa occupazionale, alle *work-experience*, ecc...;
- l'avvio di progetti volti a promuovere la vita indipendente e a sperimentare modelli di finanziamento dedicati a promuovere percorsi di "vita Indipendente";

Area famiglie povere e vulnerabilità

La macro-area delle famiglie a rischio sociale ricomprende interventi a favore delle famiglie collocabili appena al di sopra della linea della povertà (famiglie a reddito medio-basso), ma che per il sopraggiungere di eventi cumulativi di svantaggio possono scivolare verso una condizione aperta di disagio fino all'esclusione e alla povertà. Dette risorse, direttamente trasferite al territorio e destinate a contrastare e interrompere la traiettoria discendente verso forme conclamate di disagio/povertà, potranno essere destinate all'intervento previsto dall'art. 300 della L.R. 11/2015 (ex art. 7 della L.R. 13/2010 "Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia") e gestite secondo le modalità previste dal regolamento regionale (r.r. 5/2011), attuativo del predetto intervento.

Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa area per l'anno 2017 ammontano ad € 242.500,00.

Si richiamano, inoltre, ad integrazione di quanto previsto a favore di questa macro area, gli interventi finanziati con le risorse del Fondo nazionale per le politiche della famiglia anno 2016 e 2017 rispettivamente programmate con le deliberazioni di Giunta regionale n. 1061/2016 e n. 1080/2017, in quanto, nell'ambito della programmazione sociale di territorio, dette risorse possono essere impiegate anche a sostegno degli interventi che trovano il loro riferimento normativo regionale al Capo II "Servizi, interventi e azioni per le famiglie" del TU in materia di Sanità e Servizi sociali.

Le suddette risorse sono ripartite secondo i seguenti criteri:

<i>risorse</i>	- Fondo sociale regionale € 242.500,00
<i>criterio di ripartizione</i>	- 50% criterio demografico di cui: a) 40% popolazione residente secondo gli ultimi dati ISTAT, b) 10% numero delle famiglie secondo gli ultimi dati ISTAT, - 50% dati ISTAT relativi a “ <i>persone a rischio di povertà ed esclusione sociale</i> ” (rif. criteri e i livelli definiti nell’ambito della Strategia Europea 2020 – dati al 2015)

Area povertà

Le risorse trasferite per questa macro-area sono rivolte a singoli e famiglie maggiormente vulnerabili, a rischio di discriminazione ed in generale alle persone che, per diversi motivi, sono prese in carico dai servizi sociali con programmi socio assistenziali. Dette risorse sono finalizzate prioritariamente per il rafforzamento del servizio di segretariato sociale, del servizio sociale professionale, per il sostegno socio educativo domiciliare e territoriale, assistenza domiciliare socio assistenziale, sostegno alla genitorialità, pronto intervento sociale, mediazione culturale ecc. come meglio specificato nello schema di decreto legislativo recante: “Disposizioni per l’attuazione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.”

Dovrà essere, inoltre, assicurata una priorità di utilizzo delle risorse in modalità complementare a quelle stesse risorse trasferite alle zone sociali a valere sul Pon inclusione (FSE 2014/2020) e destinate al rafforzamento dei servizi di presa in carico e di sostegno al reddito:

Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa area sono le seguenti:

<i>risorse</i>	€ 3.928.400,00 di cui: - Quota Fondo Povertà € 3.540.000,00 - Fondo sociale regionale € 388.000,00
<i>criterio di ripartizione</i>	- 50% criterio demografico in base alla popolazione residente sulla base degli ultimi dati ISTAT, - 50% criterio sociale di cui: a) 40% incidenza povertà secondo i dati dell’Osservatorio regionale sulle povertà, b) 10% criterio sociale sulla base dell’incidenza delle famiglie ‘sicuramente povere’, secondo il Quinto Rapporto sulla povertà in Umbria, AUR – 2012.

Area immigrazione

Le risorse derivanti dal Fnps destinate a questa macro-area sono pari a euro 250.000,00 e verranno ripartite con una deliberazione di Giunta regionale adottata ai sensi del D.Lgs. 286/1998. Dette risorse sono iscritte al cap. 02718 del bilancio regionale per l’importo di € 244.000,00 e al cap. A2718 del bilancio regionale per l’importo di € 6.000,00.

5) SOSTEGNO ALLA RETE DEGLI UFFICI DELLA CITTADINANZA (ART. 284 L.R. 11/2015)

Il Nuovo Piano sociale regionale conferma e ribadisce la configurazione degli Uffici della cittadinanza quale servizio sociale pubblico universale e localizzato nel territorio, inteso come porta unica di accesso dell’utenza alla rete dei servizi finalizzata alla presa in carico delle persone, delle famiglie, nonché, a livello “macro”, della intera comunità di riferimento. A ciò si allinea la programmazione nazionale disposta con lo schema di decreto di riparto delle risorse del FNPS 2017 e Fondo per la lotta alle povertà e all’esclusione sociale, laddove al macro-livello “Servizi per l’accesso e la presa in carico” deve essere assicurata priorità nell’utilizzo di dette risorse.

Nel confermare e valorizzare le professionalità già previste nel modello originario, con il Nuovo Piano Sociale regionale si afferma che gli Uffici della cittadinanza vanno consolidati anche se è prevista l’innovazione del modello organizzativo e metodologico dell’equipe multidisciplinare

Considerato quanto sopra, il presente atto conferma, anche per l’anno 2017, risorse del Fondo sociale regionale per il sostegno della rete degli Uffici della cittadinanza per un ammontare complessivo di € 1.115.500,00 e la ripartizione fra le Zone sociali viene effettuata in base allo standard definito con la citata D.G.R. n. 848/2008. Quest’ultimo atto prevede che gli UdC siano distribuiti capillarmente (1 ogni 20.000 abitanti, con uno scarto di +/- 20%: min. 16.000, max 24.000 ab.) e che sia prevista la presenza sul territorio regionale di 35 Uffici della cittadinanza. Ad oggi sono così

ripartiti tra le Zone sociali:

Zona sociale	Standard ex DGR 848/2008
CITTA' DI CASTELLO	4
PERUGIA	5
ASSISI	2
MARSCIANO	2
PANICALE	3
NORCIA	1
GUBBIO	3
FOLIGNO	4
SPOLETO	2
TERNI	5
NARNI	2
ORVIETO	2

6) INDIRIZZI E VINCOLI PER LA PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA (ai sensi dell'art. 268 comma 2 lett. E) della legge regionale n. 11/2015)

Tenuto presente quanto previsto dal Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali di cui alla L.R. 11/2015, con riferimento alla nuova *governance* territoriale si richiama, in particolare, l'art. 268 *bis* che definisce le funzioni in capo alle Zone sociali, tramite il Comune capofila e si stabiliscono, per le risorse oggetto del presente riparto, alcuni vincoli per la programmazione sociale di territorio in ragione di una razionalizzazione del sistema regionale dei servizi sociali attraverso la piena realizzazione della gestione associata in grado di favorire economie di scala, l'adeguata utilizzazione delle risorse disponibili e la verifica continua dell'efficacia e dell'efficienza della spesa. Ciò anche in applicazione di quanto disposto nel Nuovo Piano sociale regionale.

Premesso che va riconfermata la struttura territoriale preposta alla programmazione e alla realizzazione degli interventi, denominata Ufficio di Piano, di cui all'art. 268bis della L.R. 11/2015, con le funzioni che gli sono proprie e la relativa struttura organizzativa, in particolare si prevede la necessità di procedere:

- nel metodo della programmazione sociale di territorio;
- nell'esercizio in forma associata delle funzioni da parte dei Comuni;
- nella gestione unitaria delle risorse finanziarie destinate alla programmazione sociale territoriale;
- nella rendicontazione delle risorse trasferite, previo monitoraggio, dei risultati raggiunti (nel rispetto di quanto imposto dell'art. 268, co. 2 lett. b) e c) della L.R. 11/2015) da parte del Comune capofila di Zona sociale);

A tal riguardo si stabilisce che il mancato adempimento di detto onere conoscitivo o il mancato utilizzo non motivato di parte delle risorse comporta la revoca del finanziamento trasferito, il quale è versato all'entrata del bilancio regionale per le successive riprogrammazioni e ripartizioni dei fondi oggetto del presente atto; va precisato che tale vincolo è altresì previsto dal citato schema di decreto di riparto delle risorse del Fnps e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (art. 3, commi 4 e 6);

- nella costruzione di livelli essenziali e uniformi di assistenza sociale così come definiti con il piano sociale regionale, destinando, in via prioritaria, a tale fine, le risorse trasferite.

7) QUOTA RISERVATA AI SENSI DEGLI ARTT. 343 E 357 L.R. 11/2015

Con l'art. 343 del TU legge regionale 11/2015 ss.mm.ii. la Regione, al fine di favorire l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro, incentiva la stipula di convenzioni, da parte dei Comuni, anche in forma associata, con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per la fornitura di beni e di servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991 e dell'articolo 403.

In attuazione dell'art. 357, comma 1, lett. a) e dell'art. 343 della L.R. 11/2015, con nota prot. 0213588-2017 del 10 ottobre 2017 inviata ai dodici Comuni capofila delle Zone Sociali, si è proceduto a segnalare ad essi la possibilità,

con riferimento ai Comuni ricompresi nel rispettivo ambito, di trasmettere apposita richiesta corredata da dichiarazione attestante il dato relativo agli affidamenti, anche in forma associata, di forniture di beni e servizi a favore delle cooperative di tipo B, riferibili all'anno 2015, in misura percentuale non inferiore al 5% del valore complessivo degli importi degli affidamenti di forniture di beni e servizi, operati dagli stessi Comuni.

Pertanto, in base alle richieste che perverranno, si ripartisce la quota per l'anno 2017 (riportata sopra al paragrafo 1) 'Risorse' e che è pari ad € 72.000,00), in base ad elementi di ponderazione socio-demografici. Inoltre per le verifiche ed i controlli ai sensi del comma 4 dell'art. 343 del T.U. legge regionale 11/2015 si prevede che potranno essere effettuate attraverso l' "Osservatorio regionale dei contratti pubblici" o altri strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale.

8) QUOTA A GESTIONE REGIONALE

Tale quota è destinata, in attuazione dell'art. 357, comma 1, lett. b) del Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali alle attività di programmazione sociale della Regione ed in particolare alla sperimentazione di servizi innovativi, a progetti di valenza regionale, agli interventi regionali di area sociale, al cofinanziamento di progetti nazionali e europei al monitoraggio, a percorsi di ricerca a supporto della programmazione sociale, alla definizione dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento, alla vigilanza delle strutture e dei servizi, alla formazione e ai percorsi di ricerca. Per l'anno 2017 la quota suddetta è pari ad € 368.000,00.

Nello specifico si rinvia ad appositi atti amministrativi per il sostegno di progetti regionali, interregionali, nazionali e territoriali di valenza regionale e/o territoriali che la Regione sostiene e cofinanzia.

Premesso quanto sopra si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

All. 1)

FONDO /RISORSE 2017	IMPORTO
quota del FSR da ripartire a favore delle Zone sociali art. 357, co.1., lett a l.r. 11/2015	€ 2.328.000,00
quota FSR (interventi regionali)	€ 368.000,00
quota destinata al Fondo non autosufficienza (PRINA) che grava sul FSR iscritta missione disabilità (ripartita con altro atto)	€ 1.000.000,00
fondo sociale regionale da assegnare alle zone sociali per le finalità ex art. 343, l.r. 11/2015 (ripartita con altro atto)	€ 72.000,00
TOTALE Fondo sociale regionale (FSR)	€ 3.768.000,00
TOTALE Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) e Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale	€ 4.625.286,06
TOTALE	€ 8.393.286,06

riparto del FONDO SOCIALE REGIONALE anno 2017 (art. 357 Legge regionale 09/04/2015, n. 11) - simulazione di riparto delle risorse Fondo nazionale politiche sociali (art. 20 l. 328/2000) - anno 2017 e Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale									
	AREA DI INTERVENTO	FNPS 2017		FSR 2017		TOTALE		inc %	inc %
		risorse	inc. %	risorse	inc. %	risorse	inc %		
MACRO-AREE	minori	€ 584.886,06	12,65	€ 436.500,00	11,58	€ 1.021.386,06	12,17		
	famiglie povere e vulnerabilità	€ -	0,00	€ 242.500,00	6,44	€ 242.500,00	2,89		
	anziani	€ 250.000,00	5,41	€ 145.500,00	3,86	€ 395.500,00	4,71		
	povertà	€ 3.540.400,00	76,54	€ 388.000,00	10,30	€ 3.928.400,00	46,80		
	immigrati (SOMME DA RIPARTIRE CON ALTRO ATTO)	€ 250.000,00	5,41		0,00	€ 250.000,00	2,98		
	disabilità - non autosufficienza € 1.000.000,00 del FSR (da ripartire CON ALTRO ATTO ai sensi Capo V del TU l.r. 11/2015)				€ 1.000.000,00	26,54	€ 1.000.000,00	11,91	
SOSTEGNO GESTIONE ASSOCIATA	rete degli Uffici della cittadinanza			€ 1.115.000,00	29,59	€ 1.115.000,00	13,28		
	Quota del FSR del 3% pari ad € 72.000,00 riservata alle finalità di cui all'art. 343, l.r 11/2015 (PROGRAMMAZIONE CON ALTRO ATTO)			€ 72.000,00	1,92	€ 72.000,00	0,86		
QUOTA A GESTIONE REGIONALE	sperimentazione di servizi innovati, programmi di valenza regionale, cofinanziamento progetti/interventi/azioni di area sociale			€ 368.000,00	9,77	€ 368.000,00	4,38		
	TOTALE	€ 4.625.286,06	100,00	€ 3.767.500,00	100,00	€ 8.392.786,06	100,00		100,00

Allegato 1 del decreto

ALL.2 alla DGR)

MACRO LIVELLO	OBIETTIVI DI SERVIZIO	AREE DI INTERVENTO		
		RESPONSABILITA' FAMILIARI (SINBA) ¹	DISABILITA' E NON AUTOSUFF. (SINA) ²	POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE (SIP) ³
1	SERVIZI PER L'ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE ASSISTENZIALE	ACCESSO ⁴	20.000,00	460.000,00
		PRESA IN CARICO ⁵	6.000,00	250.000,00
		PRONTO INTERVENTO SOCIALE ⁶		665.000,00
2	SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO	ASSISTENZA DOMICILIARE ⁷	95.000,00	400.000,00
		SERVIZI PROSSIMITA' ⁸		117.400,00
3	SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI	ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ⁹	5.000,00	
		CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI ¹⁰	45.000,00	420.000,00
4	SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILITA'	COMUNITA'/RESIDENZE A FAVORE DEI MINORI E PERSONE CON FRAGILITA' ¹¹	350.000,00	600.000,00
5	MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE – SOSTEGNO AL REDDITO	INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE INCLUSIONE E AUTONOMIA ¹²	35.000,00	530.000,00
		MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO ¹³	28.886,06	598.000,00

1) Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie

2) Sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti

3) Sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale

4) A titolo esemplificativo: Segretariato sociale, Telefonia sociale, Centri di ascolto tematici, ecc.

5) A titolo esemplificativo: Servizio sociale professionale, Valutazione multidimensionale, Servizio per l'affidamento minori, Servizio per adozione minori, ecc.

6) A titolo esemplificativo: Interventi quali mensa sociale e servizi per l'igiene personale, attivati per offrire sostegno a specifici target in situazioni di emergenza sociale

7) A titolo esemplificativo: Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio, Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, ecc.

8) A titolo esemplificativo: Servizi accoglienza di adulti e anziani, ecc.

9) A titolo esemplificativo: Asili nido, Spazi giochi, Centri per bambini e famiglie, Servizi e interventi educativi in contesto domiciliare

10) A titolo esemplificativo: Centri per le famiglie, Centri diurni riabilitativi, Laboratori, Centri di aggregazioni sociali, ecc.

11) A titolo esemplificativo: Residenze per anziani, Strutture per disabili, Comunità educativo-assistenziali, ecc.

12) A titolo esemplificativo: Supporto all'inserimento lavorativo, Buoni spesa o buoni pasto, Interventi per senza dimora, ecc.

13) A titolo esemplificativo: Contributi per servizi alla persona, Contributi economici per alloggio, Contributi economici per i servizi scolastici, Contributi economici ad integrazione del reddito familiare, ecc.